

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3662 del 12/07/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AZ. AGR. VILLA SOCIETÀ' AGRICOLA S.S. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI ALLEVAMENTO BOVINO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA DELLA CHIUSA N. 15
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3777 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA AZ. AGR. VILLA SOCIETÀ' AGRICOLA S.S. . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI ALLEVAMENTO BOVINO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA DELLA CHIUSA N. 15

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta AZ. AGR. VILLA SOCIETÀ' AGRICOLA S.S., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Cortemaggiore) con nota del 24/1/2017 (prot. ARPAE n. 932 del 26/1/2017), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento bovino" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 22/3/2017 (prot. Arpae n. 3220 in pari data);
- le integrazioni volontarie della Ditta trasmesse dal SUAP con nota 5/5/2017 (prot. Arpae n. 5357 in data 9/5/2017). Con tale nota veniva altresì convocata per il giorno 6/6/2017 la conferenza di servizi;
- le integrazioni volontarie della Ditta trasmesse dal SUAP con nota 12/5/2017 prot. n. 5726 (prot. Arpae n. 5662 in data 15/5/2017);

PRESO ATTO che:

- l'allevamento avrà una potenzialità di numero di capi come segue:
 - Bovini da latte: n. 310 capi;
 - Capi da rimonta: n. 200 capi;
 - Vitelli: n. 93 capi;
 - Vitelloni: n. 5 capi;
- l'allevamento è dotato di un digestore anaerobico con produzione di energia da biogas, avente una potenza di 100 KWe;
- l'intervento in progetto riguarda l'adeguamento dell'impianto alle disposizioni del Reg.to Reg.le n. 1/2016 e della D.G.R. 1495/2011: sostituzione di due contenitori dei liquami zootecnici esistenti con un bacino di contenimento avente capacità lorda di 4020 mc e la copertura della concimaia per lo stoccaggio del digestato solido separato;
- l'impianto di digestione anaerobica è alimentato da biomasse consistenti in: reflui zootecnici aziendali e materiale agricolo e, pertanto, il digestato prodotto è definibile come "agrozootecnico" ai sensi del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25/02/2016;

- le acque reflue industriali, provenienti dal lavaggio dei mezzi agricoli, vengono trattate mediante un impianto costituito da un comparto nel quale avviene la decantazione e da un comparto in cui avviene la separazione oli e grassi;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 6 A.E.;
- le acque reflue industriali e domestiche in uscita dai rispettivi impianti di trattamento di cui sopra confluiscono in un'unica condotta dando origine ad un unico scarico, classificato come scarico di acque reflue industriali, nel corpo idrico superficiale "canale vicinale" confluyente nel Cavo Manzi;
- nella condotta di cui sopra confluiscono, altresì, le acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato posto tra le trincee e il digestore, nonché l'area cortilizia inghiaiaata;
- il pozzetto di campionamento fiscale è posizionato sulla "tubazione cemento esistente" come indicato nella PLANIMETRIA GENERALE AZIENDA AGGIORNAMENTO-BIS dell'11/05/2017.

VERIFICATO che il progetto è conforme alle disposizioni normative in materia di riduzione dell'inquinamento da nitrati da fonti agricole definite dal Reg.to Reg.le n. 1/2016 e della D.G.R. 1495/2011, è dotato di contenitori di conservazione del digestato adeguati ad una corretta gestione agronomica dello stesso (180 giorni per il digestato chiarificato e 90 giorni per la frazione solida separata) e dispone di terreno agrario sufficiente per il loro smaltimento;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 6/6/2017:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni dei rappresentanti dell'Azienda in merito ai chiarimenti richiesti in sede di conferenza;
- preso atto che è stato prodotto un elenco di terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, disponibili per lo spandimento del digestato prodotto, aventi superficie complessiva pari a Ha 176.20.00, e che il progetto è strutturato per una potenzialità massima di 2570 ql di peso vivo. Pertanto, il progetto in esame ha caratteristiche dimensionali e gestionali tali da risultare inferiore alla soglia definita dalla L.R. 9/99 (VIA) Parte II Allegato IV 1.c.;

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta AZ. AGR. VILLA SOCIETÀ' AGRICOLA S.S. , per l'attività di allevamento bovino" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione

del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta AZ. AGR. VILLA SOCIETÀ' AGRICOLA S.S. (C. FISC. 80008440333) per l'attività di "allevamento bovino" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC) via Via della Chiusa n° 15 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale vicinale" confluyente nel Cavo Manzi;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GRUPPO COGENERATORE – POTENZA 100 KWE

Portata massima	540	Nm ³ /h
Durata massima annua	8760	ore/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
materiale particolato	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E2 – VALVOLA SOVRAPRESSIONE – EMERGENZA

EMISSIONE E3 - TORCIA DI EMERGENZA

- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- e) per la stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista una rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- f) per la stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;

- h) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- i) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- j) il gestore deve preventivamente comunicare al SUAP ed ad Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- k) il combustibile utilizzato nell'impianto generante l'emissione E1 (biogas) deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- l) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;
- m) il camino di emissione di E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- n) per la verifica dei limiti di emissione indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- metodo UNI 10169 per la determinazione delle portate ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particolare;
 - metodo UNICHIM M.U. 543 o UNI 9969 o analizzatori a celle elettrochimiche per la determinazione del monossido di carbonio;
 - metodo riportato in allegato al D.M. 25.8.2000 per la determinazione dell'acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl);
 - per il controllo del rispetto del limite di emissione dei composti organici volatili espressi come Ctot il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello contenuto nella norma UNI EN 12619;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- o) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- p) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- q) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- r) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene nel periodo estivo del corrente anno. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. L'esito della campagna di rilevamento deve essere trasmessa ad Arpae di Piacenza, la quale in presenza di problematiche riscontrate potrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;
- s) dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;

- t) il termine ultimo di messa in esercizio delle nuove strutture, dell'incremento della mandria e dell'emissione E1 (conseguentemente modificate) è fissato al 31.12.2019;
 - u) il termine ultimo di messa a regime delle nuove strutture, dell'incremento della mandria e dell'emissione E1 (conseguentemente modificate) è fissato al 31.12.2021;
 - v) entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la ditta deve comunicare ad Arpae di Piacenza ed al comune di Cortemaggiore i dati relativi ad almeno 1 controllo all'emissione E1;
 - w) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento.
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali il rispetto dei limiti (nel pozzetto di prelievo fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale vicinale" confluyente nel Cavo Manzi, delle seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) il numero di abitanti equivalenti serviti dal filtro percolatore non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per lo stesso;
 - c) le aree interessate dagli impianti di trattamento delle acque reflue vengano mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;
 - d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione, funzionamento e pulizia di tutti gli impianti di trattamento presenti, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi, dei grassi e degli oli dagli impianti stessi, nonché effettuato (almeno una volta all'anno) il controllo-lavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) la rete di fognatura dello stabilimento dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, provvedendo, con opportuna frequenza alla rimozione dei materiali sedimentati;
 - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'Azienda USL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - h) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica degli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - b) il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:

Biomassa	Quantità tonn/anno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e a acque reflue 7215 tonn e letame 3836 tonn)	10.986
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio Silomais 53 tonn/anno)	53
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI	nessuno
TOTALE	11.039

- c) si deve provvedere alla realizzazione della nuova vasca del digestato e alla copertura della concimaia, entro la data di messa in esercizio sopra indicata (31.12.2019);
- d) la deviazione della linea fognaria atta a raccogliere separatamente le acque meteoriche dei cortili e delle trincee degli insilati, dovrà essere realizzata entro il 31.12.2018
- e) non si deve utilizzare in nessun caso la piazzola di "lavaggio attrezzature agricole" per la pulizia dei trattori e installare adeguata cartellonistica che indichi chiaramente l'uso differenziato delle due aree di lavaggio;
- f) si deve utilizzare la concimaia scoperta per il deposito del letame delle lettiere in attesa dell'inserimento nell'impianto e mantenere il digestato solido separato nella parte di platea coperta;
- g) la gestione dei materiali lavorati nell'impianto di digestione anaerobica deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- h) si dovranno sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 1/16;
- i) alla scadenza del titolo che dimostra la disponibilità dei terreni utilizzati per lo spandimento del digestato - la cui durata non può comunque essere inferiore a due anni - cesserà l'efficacia dell'autorizzazione stessa qualora nei 60 giorni antecedenti non sia stato presentato un ulteriore titolo che comprovi la disponibilità per un ulteriore arco temporale.
- j) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;

6. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- dovrà provvedere ad ottenere la debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo prima dell'incremento della mandria;
- dovrà formalizzare la variazione della dieta alimentare dell'impianto di digestione anaerobica con produzione di biogas, secondo le modalità di cui al D.Lgs 387 e D.Lgs 28 (Procedura Abilitativa Semplificata);
- la presente autorizzazione si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale (compreso il canale vicinale recettore dello scarico di acque reflue industriali) - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento. In caso contrario dovrà essere presentata una modifica dell'AUA che ricomprenda anche gli scarichi di acque di prima pioggia e/o reflue di dilavamento in base alle citate norme regionali;

7. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) sulla base del presente atto – sostituisce la Comunicazione di utilizzo agronomico numero 17795 e l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera rilasciata nell'ambito della PAS conclusasi con atto n. 10258 del 15.11.2014 del Comune di Cortemaggiore;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- che, per quanto non espressamente richiamato, resta fermo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Reg.to Reg.le n. 1/2016 e della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4.);
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- l'aggiornamento dell'elenco dei terreni su cui la ditta effettua lo spandimento degli effluenti, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporterà necessariamente l'aggiornamento dell'atto, ma dette modifiche potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, come previsto dal Reg.to reg.le n. 1/2016;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.